

L'avvocato firma il decreto ingiuntivo

Via la colpa lieve dalla responsabilità

Giustizia

Al Senato partito l'esame di due disegni di legge Pesano dolo e colpa grave

Possibilità di emanare intimazione di pagamento per crediti fino a 10mila euro

Giovanni Negri

Responsabilità limitata a dolo e colpa grave nell'esercizio della professione. E poi possibilità di emanare intimazione di pagamento. Al Senato, in commissione Giustizia, è partito l'esame di due disegni di legge con

oggetto l'esercizio della professione forense. Con il primo, a firmarlo il senatore di Forza Italia Pierantonio Zanettin, si prende atto che la legge di riforma della professione forense (legge 31 dicembre 2012, n. 247) non contiene disposizioni specifiche sulla responsabilità degli avvocati.

La giurisprudenza prevalente ha affermato che l'avvocato risponde anche per colpa lieve nei confronti del cliente, salvo che la prestazione in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e sempre che non esista negligenza e imperizia. Negli ultimi tempi, sottolinea la relazione al testo, si sono moltiplicate le cause per risarcimento danni dei clienti contro gli avvocati anche in seguito all'aumento dei verdetti di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione determinati dalla riforma Carabia del processo civile.

Per questo si prevede che l'avvocato potrà essere chiamato, come avviene già oggi per il magistrato, a rispondere solo per i casi più seri, dolo e colpa grave, escludendo sempre l'interpretazione di norme di diritto.

L'altro disegno di legge, prima firmataria la senatrice ed ex ministra Erika Stefani (Lega), introduce la possibilità per l'avvocato di emettere un provvedimento di intimazione di tipo monitorio che verrebbe dal medesimo legale notificato al debitore. Il procedimento riguarderebbe crediti nel limite di valore (10.000 euro) previsto per le cause di competenza dei giudici di pace.

L'obiettivo è di semplificare e deburocratizzare la gestione di una procedura frequente nei tribunali civili. Oggi la procedura monitoria costringe il creditore a rivolgersi al giudice civile, onorario o togato, per ottenere

l'ingiunzione. Il giudice poi, verificata la sussistenza dei presupposti previsti dal Codice di procedura civile, procede con l'emissione di un decreto ingiuntivo su una formula che, nella pratica, è già predisposta in calce al ricorso dal medesimo difensore. Si tratta insomma, sottolinea la relazione, di una mera verifica documentale e cartolare. Tant'è vero che il procedimento monitorio si caratterizza per la mancanza del contraddittorio che è posticipato alla eventuale successiva fase dell'opposizione.

Con la proposta di legge, sarebbe l'avvocato a verificare l'esistenza dei presupposti, verrebbe conservata la possibilità di opposizione, e introdotta, a contrappeso, la responsabilità per illecito professionale e per risarcimento danni in caso di dolo e colpa grave.